



Data 28 GIU. 2011

Protocollo N° 308364

Class.:

E.900.01.2

Prot.

Fasc.

Allegati N°

64.00.03.07.00

Oggetto: Cittadini stranieri extracomunitari. Emergenza immigrazione. Indicazioni operative.

VIA FAX

Ai  
DIRETTORI GENERALI  
delle Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto  
LORO SEDI

Al  
DIRETTORE GENERALE  
dell'Azienda Ospedaliera di Padova  
Via Giustiniani 2  
35128 PADOVA

Al  
DIRETTORE GENERALE  
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.  
Piazzale A. Stefani 1  
37126 VERONA

Al  
DIRETTORE GENERALE  
dell'I.R.C.C.S. - IOV  
Via Gattamelata 64  
35128 PADOVA

A  
FEDERFARMA VENETO  
Via A. Costa 19  
30172 MESTRE (VE)

All'  
ASSOFARM  
c/o Confservizi Veneto  
Via della Croce Rossa 62  
35129 PADOVA



Con nota prot. n. 277367 del 10.6.2011 del Segretario Regionale per la Sanità sono state impartite disposizioni sulla condizione e il trattamento degli immigrati affluiti in Italia dai Paesi nordafricani in conseguenza del clima di grave instabilità politica determinatosi in quell'area e per il quale il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza.

Con la presente nota si comunicano indicazioni operative per l'applicazione delle suddette disposizioni.

Si precisa che nella nota citata l'esenzione dalla quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) è prevista per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e per la fornitura di farmaci, a favore sia degli immigrati che sono entrati nel territorio nazionale dall'01/01/2011 fino alla mezzanotte del 5/04/2011 e ai quali è stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del DPCM 5 aprile 2011, sia a quelli provenienti dal territorio libico che intendono chiedere un permesso di soggiorno per protezione internazionale/asilo, come previsto dal D. Lgs. 28.1.2008, n. 25. L'esenzione dalla quota di compartecipazione alla spesa sanitaria per la farmaceutica riguarda i farmaci di fascia A e quelli di fascia C erogati a carico del Servizio Sanitario Regionale. Il codice di esenzione da utilizzare per gli immigrati in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari è 6E1. Il codice di esenzione per i profughi richiedenti protezione internazionale/asilo o già in possesso del relativo permesso di soggiorno è 6E2.

Si rammenta che l'immigrato già in possesso del permesso di soggiorno per richiesta protezione internazionale/richiesta asilo ha diritto all'iscrizione al SSN con scelta del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta per tutta la durata del permesso di soggiorno.

L'immigrato in possesso solo della ricevuta della domanda di permesso di soggiorno per protezione internazionale/asilo, come precisato nella nota prot. n. 277367 del 10.6 u.s., verrà iscritto al SSN senza scelta del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta per un periodo di tre mesi (prorogabili fino al rilascio del permesso di soggiorno).

L'immigrato privo del codice fiscale deve essere invitato a recarsi presso gli uffici competenti per il rilascio del medesimo.

Sia per l'immigrato in possesso della ricevuta della domanda di permesso di soggiorno, sia per quello in possesso del permesso di soggiorno va effettuata, contestualmente all'iscrizione nell'Anagrafe Aziendale (Anagrafe Regionale per le Aziende UU.LL.SS.SS. che già la



utilizzano), anche l'iscrizione nell'Anagrafe Sanitaria del Sistema TS con richiesta della Tessera Sanitaria a scadenza. A fronte delle richiesta della TS va stampato e consegnato il fac-simile cartaceo della TS in attesa che la stessa venga prodotta e spedita all'indirizzo di domicilio. E' importante precisare che per i cittadini stranieri in possesso della ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno o con il permesso di soggiorno per richiesta protezione internazionale/richiesta asilo deve essere rilasciata la Tessera Sanitaria senza valenza come TEAM (Tessera Europea di Assistenza alla Malattia): a tale proposito deve essere selezionata la casella "Tessera senza Valenza TEAM" nella funzione Servizi online "Gestione Assistiti - Inserimento Assistito" del portale [www.sistemats.it](http://www.sistemats.it) a cui si accede nella sezione "Accesso con Credenziali".

Con la tessera sanitaria è rilasciato anche un'attestato di esenzione. Si allegano (all. 1 e 2) gli schemi tipo che si suggerisce di utilizzare, compatibilmente con le procedure in uso presso le Aziende.

Si evidenzia che il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato per un periodo di sei mesi decorrente dalla data del rilascio (con eventualità di proroga). L'iscrizione al SSN e l'attestato di esenzione, perciò, hanno validità fino al giorno della scadenza del permesso di soggiorno.

Analogamente, l'esenzione prevista in favore dei richiedenti il permesso di soggiorno per protezione internazionale/asilo è riconosciuta per un periodo di 180 giorni che decorre dalla data della domanda di permesso.

Le prestazioni vaccinali eseguite per i cittadini stranieri di cui alle presenti disposizioni devono essere obbligatoriamente tracciate. L'individuazione dei soggetti suddetti è effettuata chiedendo l'esibizione dell'attestato di esenzione riportante il codice 6E1 o 6E2. Pertanto, a tale scopo, le Aziende che utilizzano l'applicazione regionale di Anagrafe Vaccinazioni, nelle informazioni inserite nella fase amministrativa della vaccinazione, devono valorizzare il campo "Categoria di Rischio" con il codice esenzione 6E1 o 6E2 assegnato a tali soggetti. Le Aziende che utilizzano altri applicativi dovranno essere in grado di tracciare le vaccinazione effettuate per detti cittadini stranieri utilizzando la stessa o altre modalità.

Parimenti, per i ricoveri ospedalieri, nella Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) l'"Onere della Degenza" sarà contrassegnato con la lettera "U" per i possessori di attestato di



esenzione con codice 6E1 (permesso di soggiorno per motivi umanitari) o con la lettera "P" per i possessori di attestato di esenzione con codice 6E2 (permesso di soggiorno per richiesta protezione internazionale/ richiesta asilo o ricevuta della domanda di permesso).

Si allega il decreto dirigenziale n. 161 del 28.6.2011, con allegata la codifica unica regionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e specialistica che prevedono l'utilizzo del ricettario regionale, aggiornato con i suddetti codici di esenzione "6E1" e "6E2".

Il decreto e il relativo allegato, in corso di pubblicazione sul BUR, sono reperibili nel sito internet della Regione .

Si prega di dare ampia diffusione della presente nota a tutti gli operatori del settore, compresi i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
U.C. ASSISTENZA DISTRETTUALE E CURE PRIMARIE  
- Dr. Renato Rubin -

SP  
(Emergenza immigrazione. Indicazioni operative.)  
Unità Complessa Assistenza Distrettuale e Cure Primarie  
Tel. 041 - 2793417 segr.(3529 - 3404) - Fax 041-2793430  
e-mail: stefano.pasqual@regione.veneto.it

**Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria**  
**Palazzo Molin - S. Polo, 2513 - 30125 Venezia**  
**Tel 041/2793500-3441 - Fax 041/2793599**

**Allegato 1**



giunta regionale

**LOGO AZIENDALE**

**CERTIFICATO DI ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA  
SPESA SANITARIA PER MOTIVI UMANITARI**

RILASCIATO DALLA REGIONE DEL VENETO – AZIENDA ULSS N. 999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


SULLA BASE DELLE DIPOSIZIONI DEL DPCM 5/04/2011 EMERGENZA UMANITARIA NORD AFRICA

DATI DELL'ASSISTITO	
NOME	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
COGNOME	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
DATA DI NASCITA	99/99/9999
COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	AAAAAA AAAAAA (PP)
CODICE FISCALE	AAAAAA99A99A999A

<b>6E1</b>	Soggetto in possesso del permesso di soggiorno per motivi umanitari in base al DPCM 5.4.2011.
------------	---

VALIDA DAL	99/99/999	AL	99/99/9999
------------	-----------	----	------------

DATA - PROTOCOLLO	99/99/9999 – hh:mm:ss - 99999999
-------------------	----------------------------------



Timbro e firma A.Ulss

**Allegato 2**



giunta regionale

**LOGO AZIENDALE**


**CERTIFICATO DI ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA  
SPESA SANITARIA PER RICHIESTA PROTEZIONE INTERNAZIONALE/ASILO  
RILASCIATO DALLA REGIONE DEL VENETO – AZIENDA ULSS N. 999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
EMERGENZA UMANITARIA NORD AFRICA**

DATI DELL'ASSISTITO	
NOME	AAAAAAAAAAAAAAAAA
COGNOME	AAAAAAAAAAAAAAAAA
DATA DI NASCITA	99/99/9999
COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	AAAAAA AAAAAA (PP)
CODICE FISCALE	AAAAAA99A99A999A

<b>6E2</b>	Soggetto in possesso di ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno per protezione internazionale/asilo o in possesso del permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale/asilo
------------	--

VALIDA DAL	99/99/999	AL	99/99/9999
------------	-----------	----	------------

DATA - PROTOCOLLO	99/99/9999 – hh:mm:ss - 99999999
-------------------	----------------------------------





# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 161 DEL 28 GIU. 2011

OGGETTO: Determinazione della codifica unica regionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e specialistica ambulatoriale, di laboratorio di analisi e di diagnostica per immagini.  
*AGGIORNAMENTO CODIFICA A GIUGNO 2011.*

## IL DIRIGENTE DELL'UNITA' COMPLESSA ASSISTENZA DISTRETTUALE E CURE PRIMARIE

- VISTI la D.G.R. n. 1361 del 7/05/2004, la D.G.R. n. 4047 del 22 dicembre 2004, i Decreti del dirigente della Direzione Piani e Programmi Socio-Sanitari n. 81 del 9/08/2005, n. 75 del 17/09/2007, n. 104 del 12/12/2007, n. 172 del 28/11/2008, n. 16 del 27/01/2009 e n. 49 dell'01/04/2009 quest'ultimo recante, nell'allegato A, l'elenco aggiornato a marzo 2009 della codifica unica regionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e specialistica;
- VISTO il D.P.C.M. 12 febbraio 2011 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa";
- VISTO il D.P.C.M. 5 aprile 2011 recante "Misure di protezione temporanea per i cittadini stranieri affluiti dai Paesi nordafricani";
- VISTO l'art. 20 del D. Lgs. 25.7.1998, n. 286 e successive modificazioni recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- VISTA la nota prot. n. 277367 del 10.6.2011 del Segretario regionale per la Sanità ad oggetto "Cittadini stranieri extracomunitari. Emergenza immigrazione" con cui sono state emanate disposizioni per fronteggiare la situazione eccezionale determinatasi nei Paesi del Nord Africa;
- VISTO il D.M. 17.3.2008 rubricato "Revisione del decreto ministeriale 18 maggio 2004, attuativo del comma 2 dell'articolo 50 della legge n. 326 del 2003 (Progetto tessera sanitaria), concernente il modello di ricettario medico a carico del Servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'allegato 12 del disciplinare tecnico allegato al suddetto decreto contenente la codifica nazionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa;
- RILEVATA la necessità di aggiornare il suddetto **allegato A** includendovi le seguenti tipologie di esenzione:
- prestazioni di specialistica ambulatoriale e fornitura di farmaci di fascia A nonché di fascia C garantiti dal Servizio Sanitario Regionale erogate ad immigrati affluiti in Italia dai Paesi nordafricani in conseguenza degli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in possesso del permesso di soggiorno per motivi umanitari: codice di esenzione 6E1;

- prestazioni di specialistica ambulatoriale e fornitura di farmaci di fascia A nonché di fascia C garantiti dal Servizio Sanitario Regionale erogate ad immigrati giunti in Italia dai Paesi nordafricani in conseguenza degli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale e richiedenti protezione internazionale/asilo: codice di esenzione 6E2;
- prestazioni ambulatoriali urgenti o comunque essenziali erogate ai cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno e privi di risorse economiche sufficienti, con codice X01: il codice identifica la causale del mancato introito della compartecipazione alla spesa a prestazioni ambulatoriali urgenti o essenziali rimaste insolute da parte di cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, privi di risorse economiche sufficienti ai sensi degli artt. 35, comma 3, del D.Lgs.25 luglio 1998, n. 286 e 43, comma 4, del DPR 31 agosto 1999, n. 394 e non beneficiari ad altro titolo (es. gravidanza, malattia cronica, ecc.) dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa;

RILEVATA la necessità di integrare il suddetto **allegato A** come segue:

- in corrispondenza del codice 5I1, nella descrizione della tipologia "Prestazioni finalizzate al rilascio di certificazioni di idoneità alla pratica di attività sportiva agonistica per minori e disabili (ex D.G.R. n.489/2004)" aggiungere la dicitura "e relative certificazioni" nonché il riferimento normativo "ex DD.G.R. n. 850/1999 e";

RILEVATA la necessità di correggere il seguente errore materiale:

- nella colonna "Tipologia di esenzione", in corrispondenza della voce "esente per stato di gravidanza ex D.M. 10/08/1998" sostituire il riferimento normativo "ex D.M. del 10/08/1998" con "ex D.M. 10/09/1998";

#### DECRETA

1. di aggiornare l'**allegato A** del proprio precedente Decreto n. 49 dell'1 aprile 2009, includendovi le seguenti ulteriori tipologie di esenzione:

- prestazioni di specialistica ambulatoriale e fornitura di farmaci di fascia A nonché di fascia C garantiti dal Servizio Sanitario Regionale erogate ad immigrati affluiti in Italia dai Paesi nordafricani in conseguenza degli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, in possesso del permesso di soggiorno per motivi umanitari: codice di esenzione 6E1;

<i>TIPOLOGIA DI ESENZIONE</i>	<i>CODICE</i>	<i>FARMACEUTICA SOGGETTO INCARICATO DELL'IMMISSIONE DEL DATO</i>	<i>SPECIALISTICA SOGGETTO INCARICATO DELL'IMMISSIONE DEL DATO</i>	<i>NOTE</i>
Immigrati affluiti in Italia dai Paesi nordafricani in conseguenza degli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in possesso del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Art.20, D.Lgs. 286/1998, DPCM 12.2.2011; DPCM 5.4.2011)	<b>6E1</b>	MMG e Medici specialisti	MMG e Medici specialisti	L'esenzione comprende la fornitura di farmaci di fascia A e di fascia C garantiti dal SSR



- prestazioni di specialistica ambulatoriale e fornitura di farmaci di fascia A nonché di fascia C garantiti dal Servizio Sanitario Regionale erogate ad immigrati giunti in Italia dai Paesi nordafricani in conseguenza degli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale e richiedenti protezione internazionale/asilo: codice di esenzione 6E2;

<i>TIPOLOGIA DI ESENZIONE</i>	<i>CODICE</i>	<i>FARMACEUTICA SOGGETTO INCARICATO DELL'IMMISSIONE DEL DATO</i>	<i>SPECIALISTICA SOGGETTO INCARICATO DELL'IMMISSIONE DEL DATO</i>	<i>NOTE</i>
Immigrati giunti in Italia dai Paesi nordafricani in conseguenza degli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale e richiedenti protezione internazionale/asilo (D.Lgs. 286/1998; DPCM 12.2.2011)	<b>6E2</b>	MMG e Medici specialisti	MMG e Medici specialisti	L'esenzione comprende la fornitura di farmaci di fascia A e di fascia C garantiti dal SSR

- le prestazioni ambulatoriali urgenti o comunque essenziali erogate a cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, privi di risorse economiche sufficienti ai sensi degli artt. 35, comma 3, del D.Lgs.25 luglio 1998, n. 286 e 43, comma 4, del DPR 31 agosto 1999, n. 394:

<i>TIPOLOGIA DI ESENZIONE</i>	<i>CODICE</i>	<i>FARMACEUTICA SOGGETTO INCARICATO DELL'IMMISSIONE DEL DATO</i>	<i>SPECIALISTICA SOGGETTO INCARICATO DELL'IMMISSIONE DEL DATO</i>	<i>NOTE</i>
Prestazioni ambulatoriali urgenti o comunque essenziali ai cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, privi di risorse economiche sufficienti <sup>(5)</sup> (art. 35, comma. 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286; art. 43, comma 4, DPR 31 agosto 1999, n. 394)	<b>X01</b>	-		

(5) il codice X01 identifica la causale del mancato introito della compartecipazione alla spesa a prestazioni ambulatoriali urgenti o essenziali rimaste insolute da parte di cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, privi di risorse economiche sufficienti ai sensi degli artt. 35, comma 3, del D.Lgs.25 luglio 1998, n. 286 e 43, comma 4, del DPR 31 agosto 1999, n. 394 e non beneficiari ad altro titolo (es. gravidanza, malattia cronica, ecc.) dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa.

2. di integrare il suddetto **allegato A** come segue:

- in corrispondenza del codice 5I1, nella descrizione della tipologia "Prestazioni finalizzate al rilascio di certificazioni di idoneità alla pratica di attività sportiva agonistica per minori e

disabili (ex D.G.R. n.489/2004)” aggiungere la dicitura “e relative certificazioni” nonchè il riferimento normativo “ex DD.G.R. n. 850/1999 e”;

3. di correggere il seguente errore materiale:

- nella colonna “Tipologia di esenzione”, in corrispondenza della voce “esente per stato di gravidanza ex D.M. 10/08/1998” sostituire il riferimento normativo “ex D.M. del 10/08/1998” con “ex D.M. 10/09/1998”;

4. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;

5. l’Unità Complessa Assistenza Distrettuale e Cure Primarie è incaricata dell’esecuzione del presente atto;

6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.



- Dott. Renato Rubin -

SP/mav  
(Aggiornamento codici esenzione)



**CODIFICA UNICA REGIONALE DELLE CONDIZIONI DI ESENZIONE DALLA  
PARTECIPAZIONE ALLA SPESA FARMACEUTICA E SPECIALISTICA CHE  
PREVEDONO L'UTILIZZO DEL RICETTARIO REGIONALE**

**- Aggiornamento a giugno 2011 -**

Tipologia di esenzione	Codice	Farmaceutica Soggetto incaricato dell'immissione del dato	Specialistica Soggetto incaricato dell'immissione del dato	Note
codice delle patologie croniche e invalidanti esenti ai sensi del D.M. 28.05.1999 n. 329 e succ. modifiche e integrazioni;	<i>"i primi 3 caratteri del codice di esenzione"</i>	MMG e Medici specialisti	MMG e Medici specialisti	partono da <b>001</b> e arrivano a <b>056</b>  Vedi Nota (*)
codice delle patologie rare esenti ai sensi del D.M. 18.05.2001 n. 279;	<i>"i 6 caratteri del codice di esenzione"</i>	MMG e Medici specialisti	MMG e Medici specialisti	partono da <b>RAnnnn</b> e arrivano a <b>RQnnnn</b>
prestazioni richieste su sospetto diagnostico di malattia rara (ex art. 5 co. 2 del D.M. 18.05.2001 n. 279).	<b>R99999</b>	-	Medici specialisti	
invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1 <sup>a</sup> alla 5 <sup>a</sup> titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campo di sterminio (ex art. 6 co. 1 lett. a del D.M. 01.02.1991) e perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e loro familiari superstiti, titolari di assegno vitalizio di benemerenzza.	<b>3G1</b>	MMG e Medici specialisti	MMG e Medici specialisti	
invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6 <sup>a</sup> alla 8 <sup>a</sup> (ex art. 6 co. 2 lett. a del D.M. 01.02.1991);	<b>3G2</b>	MMG e Medici specialisti	MMG e Medici specialisti	
grandi invalidi del lavoro - dall'80% al 100% di invalidità - (ex art. 6 co. 1 lett. b del D.M. 01.02.1991);	<b>3L1</b>	MMG e Medici specialisti	MMG e Medici specialisti	
invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 - dal 67% al 79% di invalidità - (ex art. 6 co. 1 lett. b del D.M. 01.02.1991);	<b>3L2</b>	-	MMG e Medici specialisti	
invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa < 2/3 - dall'1% al 66% di invalidità - (ex art. 6 co. 2 lett. b del D.M. 01.02.1991);	<b>3L3</b>	-	MMG e Medici specialisti	
infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art. 6 co. 2 lett. c del D.M. 01.02.1991);	<b>INAIL</b>	-	MMG e Medici specialisti	
grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1 <sup>a</sup> categoria - titolari di specifica pensione - (ex art. 6 co. 1 lett. c del D.M. 01.02.1991);	<b>3M1</b>	MMG e Medici specialisti	MMG e Medici specialisti	



invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2 <sup>a</sup> alla 5 <sup>a</sup> (ex art. 6 co. 1 lett. c del D.M. 01.02.1991);	<b>3M2</b>	-	MMG e Medici specialisti	
invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6 <sup>a</sup> alla 8 <sup>a</sup> (ex art. 6 co. 2 lett. d del D.M. 01.02.1991);	<b>3M3</b>	-	MMG e Medici specialisti	
invalidi civili al 100% di invalidità con o senza indennità di accompagnamento (ex art. 6 co. 1 lett. "d" ed "e" del D.M. 01.02.1991);	<b>3C1</b>	MMG e Medici specialisti	MMG e Medici specialisti	
invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 - dal 67% al 99% di invalidità - (ex art. 6 co. 1 lett. d del D.M. 01.02.1991);	<b>3C2</b>	-	MMG e Medici specialisti	
invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. n. 289/90 (ex art. 5 co. 6 del D.Lgs. 124/1998);	<b>3C3</b>	MMG e Medici specialisti	MMG e Medici specialisti	
ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi - con eventuale correzione - riconosciuti dall'apposita Commissione Invalidi Ciechi Civili - ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. f del D.M. 01.02.1991 - (ex art. 6 L. n. 482/68 come modificato dalla L. n. 68/99);	<b>3N1</b>	MMG e Medici specialisti	MMG e Medici specialisti	
sordomuti (da intendersi coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata) - ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. f del D.M. 01.02.1991 - (ex art. 7 L. n. 482/68 come modificato dalla L. n. 68/99);	<b>3S1</b>	MMG e Medici specialisti	MMG e Medici specialisti	
pazienti in possesso di esenzione in base alla L. n. 210 del 25.02.1992 - Danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati - (ex art. 1 co. 5 lett. d del D.Lgs. 124/1998);	<b>3T1</b>	MMG e Medici specialisti	MMG e Medici specialisti	
vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità permanente pari o superiore all' 80% in base alla L. n. 302/90 - come modificata dalla L. n.206/2004 - (ex art. 5 co. 6 del D.Lgs. 124/1998); vittime "del dovere e categorie equiparate" con invalidità permanente pari o superiore all' 80% individuate dalla L. n. 266/2005 art. 1, c. 563 e 564 e dal D.P.R. n. 243 del 7/07/2006;	<b>3V1</b>	MMG e Medici specialisti	MMG e Medici specialisti	



<p>vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità permanente inferiore all'80%, nonché i familiari di tutti gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice (inclusi i familiari dei deceduti) limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori (ex art. 5 co. 6 del D.Lgs. 124/1998 e L. n.206/2004); vittime "del dovere e categorie equiparate" con invalidità permanente inferiore all'80%, nonché i familiari di tutti gli invalidi vittime "del dovere e categorie equiparate" (inclusi i familiari dei deceduti) limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori (ex L. n. 266/2005 art. 1, c. 563 e 564 e D.P.R. n. 243 del 7/07/2006);</p>	3V2		MMG e Medici specialisti	MMG e Medici specialisti	
<p>volontari del servizio civile (L. n. 64 del 6/03/2001 art. 5 c. 4 - Istituzione servizio civile nazionale; D.Lgs. n. 77 del 5/04/2002 art.9 c. 5 - attuativo della legge n. 64/2001; L. n. 448 del 23/12/1998 art. 68)</p>	301			MMG e Medici specialisti	esenzione valida per il periodo di svolgimento del servizio civile
<b>esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998):</b>					
- in epoca pre-concezionale;	400	-		MMG e Medici specialisti	
- in gravidanza ordinaria;	401 --> 441	-		MMG e Medici specialisti	così composto: 4 + settimana di gravidanza
<i>oppure →</i>	490 (**)	-		MMG	Vedi Nota (**)
- in gravidanza a rischio;	450	-		Medici specialisti	
<b>prestazioni di approfondimento diagnostico correlate a campagne di screening autorizzate dalla Regione (ex art. 1 co. 4 lett. a del D.Lgs. 124/1998):</b>					
- citologico;	5A5	-		Medici specialisti	
- mammografico;	5A6	-		Medici specialisti	
- colon-retto;	5A7	-		Medici specialisti	
<b>esente per prestazione finalizzata alla diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85 co. 4 della L. 388/2000):</b>					
- citologico;	5B1	-		MMG e Medici specialisti	
- mammografico;	5B2	-		MMG e Medici specialisti	
- colon-retto;	5B3	-		MMG e Medici specialisti	



prestazioni di approfondimento diagnostico correlate alla diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85 co. 4 della L. 388/2000);				
- citologico;	<b>5B5</b>	-	Medici specialisti	
- mammografico;	<b>5B6</b>	-	Medici specialisti	
- colon-retto;	<b>5B7</b>	-	Medici specialisti	
prestazioni specialistiche finalizzate ad atti di donazione erogate in contesto ambulatoriale (ex art. 1 co. 5 lett. c del D.Lgs. 124/1998);	<b>5C1</b>	-	MMG e Medici specialisti	Per le prestazioni specialistiche strettamente connesse a verificare l'idoneità del donatore alla donazione secondo quanto definito dai rispettivi protocolli
prestazioni svolte nell'ambito dell'attività di medicina scolastica, comprensive dei successivi accertamenti richiesti per il completamento dell'iter diagnostico (ex art. 1 co. 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 -prima parte -);	<b>5D1</b>	-	MMG e Medici specialisti	
prestazioni rivolte a soggetti appartenenti a categorie a rischio infezione HIV (ex art. 1 co. 5 lett. b del D.Lgs. 124/1998 - prima parte -);	<b>5E1</b>	-	MMG e Medici specialisti	
prestazioni correlate alla pratica vaccinale obbligatoria o raccomandata (ex art. 1 co. 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 - prima parte);	<b>5F1</b>	-	Medico specialista nell'area di Igiene e Sanità Pubblica	
prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche, finalizzate alla tutela della salute collettiva, disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche dal Responsabile Igiene Sanità Pubblica aziendale (ex art. 1 co. 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 - seconda parte);	<b>5G1</b>	-	Medico specialista nell'area di Igiene e Sanità Pubblica	
prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche finalizzate all'avviamento al lavoro derivanti da obblighi di Legge e non poste a carico del datore di lavoro - attualmente eseguibili nei confronti dei soggetti maggiorenni apprendisti - (ex art. 1 co. 4 lett. B del D.Lgs. 124/1998 - ultima parte -);	<b>5H1</b>	-	Medico specialista nell'area della Prevenzione	
prestazioni finalizzate al rilascio di certificazioni di idoneità alla pratica di attività sportiva agonistica per minori e disabili e relative certificazioni (ex DD.G.R. n. 850/1999 e n.489/2004)	<b>5I1</b>	-	Medico specialista nell'area della Medicina dello Sport	Per le prestazioni specialistiche come richiamate nella DGR n.2227/2002 (sono esclusi dall'esenzione gli ulteriori accertamenti di approfondimento)



prestazioni finalizzate al rilascio di certificazioni di idoneità all'adozione di minori (D.G.R. n.489/2004 e D.G.R. n.329/2005)	<b>5I2</b>	-	MMG e Medici specialisti	
prestazioni finalizzate alla prevenzione della TBC (ex art.1 c.4 lett.b D.Lgs.vo 124/1998)	<b>5L1</b>	-	MMG e Medici specialisti	
prestazioni finalizzate alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili - MST (ex art.1 c.4 lett.b D.Lgs.vo 124/1998)	<b>5M1</b>	-	MMG e Medici specialisti	
prestazioni rivolte ai soli soggetti che svolgano lavoro di assistenza a soggetti in condizioni di "dipendenza assistenziale" (badanti-assistenti familiari), individuate dalla D.G.R. n. 3731 del 20/11/2007 nell'ambito delle:  - prestazioni finalizzate alla prevenzione della TBC (ex art.1 c.4 lett.b D.Lgs.vo 124/1998) ovvero: 90.70.3 <i>Intradermoreazioni con PPD, CANDIDA, STREPTOCHINASI e MUMPS - per test -</i> 90.77.4 <i>test di stimolazione linfocitaria con antigeni specifici</i>  - prestazioni finalizzate alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili - MST (ex art.1 c.4 lett.b D.Lgs.vo 124/1998) ovvero: 91.10.2 <i>Treponema Pallidum Anticorpi (E.I.A.)</i>	<b>5N1</b>	-	MMG Medico specialista nell'area della Prevenzione	Codice di esenzione riferibile ai soli soggetti e alle sole prestazioni individuate dalla D.G.R. n. 3731 del 20/11/2007, secondo il Protocollo ivi allegato.
prestazioni collegate al monitoraggio delle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che hanno operato od operano nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria (art. 4 bis L.n.27/2001)	<b>5BK1</b>	-	MMG e Medici specialisti	
prestazioni collegate al monitoraggio delle condizioni sanitarie dei familiari che convivono o hanno convissuto con cittadini italiani che hanno operato od operano nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria (art. 4 bis L.n.27/2001)	<b>5BK2</b>	-	MMG e Medici specialisti	
Lavoratori ex esposti ad amianto residenti nel Veneto. (art. 21 L.R. n. 9/2005)	<b>6A1</b>	-	MMG e Medici Specialisti SPISAL	Codice di esenzione riferibile solo a soggetti e prestazioni specialistiche indicati dalla D.G.R. n. 2041 del 22/07/2008, secondo le Linee Guida allegate.



soggetti di età compresa da 0-16 anni che accedono ai "Programmi di tutela della salute in età evolutiva"	<b>6B1</b>	-	Ambulatorio, Poliambulatorio o CUP	Per le prestazioni odontoiatriche come previste al punto 1.1 dell'allegato 1 della DGR n. 2227/2002
soggetti disabili in situazione di gravità così come definita dall'art. 3 c. 3 della L. n. 104/92 che accedono alle prestazioni odontoiatriche.	<b>6D1</b>	-	Ambulatorio, Poliambulatorio o CUP	Per le prestazioni odontoiatriche come previste al punto 1.2 dell'allegato 1 della DGR n. 2227/2002
Immigrati affluiti in Italia dai Paesi nordafricani in conseguenza degli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in possesso del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Art.20, D.Lgs. 286/1998, DPCM 12.2.2011; DPCM 5.4.2011)	<b>6E1</b>	MMG e Medici specialisti	MMG e Medici specialisti	L'esenzione comprende la fornitura di farmaci di fascia A e di fascia C garantiti dal SSR
Immigrati giunti in Italia dai Paesi nordafricani in conseguenza degli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale e richiedenti protezione internazionale/asilo (D. Lgs. 286/1998; DPCM 12.2.2011)	<b>6E2</b>	MMG e Medici specialisti	MMG e Medici specialisti	L'esenzione comprende la fornitura di farmaci di fascia A e di fascia C garantiti dal SSR
prestazioni di cui all'art.19 della Legge Finanziaria Regionale anno 2005 (ex art.19 L.R. n.9/2005 e D.G.R. n.961/2005)	<b>6F1</b>	-	MMG e Medici specialisti	Per le prestazioni di cui alla DGR2883/2003 e alla nota regionale del 11.04.2005 prot.n.261263/50.08.0 N:B: esenzione non più in vigore dal giorno successivo al 31/12/2006.
soggetti che accedono alle prestazioni di "Urgenze infettivo antalgiche"	<b>6U1</b>	-	P.S., Ambulatorio, Poliambulatorio o CUP	Per le prestazioni odontoiatriche come previste al punto 1.3 dell'allegato 1 della DGR n. 2227/2002
soggetti donatori di sangue, midollo osseo e organo tra viventi in possesso dei requisiti di cui alla L.R. n. 11/2007, accertati secondo il procedimento di cui alla D.G.R. n. 2992/2007 e per le sole prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate dall'U.L.S.S. di residenza.	<b>6T1</b>	-	MMG e Medici specialisti	Per le sole prestazioni specialistiche della Branca 03 – Laboratorio del Nomenclatore Tariffario Regionale Ambulatoriale (ex L.R. n.11/ 2007 e D.G.R. n. 2992 del 25/09/2007). In vigore dal 01/01/2008
soggetti affetti da malattia celiaca certificata ai sensi delle vigenti normative statale e regionale e residenti nel Veneto (L.R. n. 15/2008).	<b>659</b>	-	MMG e Medici specialisti	Per le prestazioni specialistiche amb.li appropriate per il monitoraggio della malattia, delle sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. In vigore dal 1/1/2009 ex L.R. n. 15/2008



soggetti detenuti ed internati ex art. 1, comma 6 del D.Lgs. n. 230 del 22/06/1999	<b>F01</b>	Medici Sanità Penitenziaria e Medici Specialisti	Medici Sanità Penitenziaria e Medici Specialisti	
soggetti appartenenti a nuclei familiari con situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 8.500,00 (ex D. Lgs. n. 109/1998 e DPCM n. 242/2001) che accedono alle prestazioni odontoiatriche;	<b>6R1</b>	-	Ambulatorio, Poliambulatorio o CUP	Per le prestazioni odontoiatriche (punto 1.2 dell'allegato 1 della DGR n. 2227/2002)
soggetti appartenenti a nuclei familiari con situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 12.000,00 (ex D. Lgs. n. 109/1998 e DPCM n. 242/2001);	<b>6R2</b>	MMG e Medici specialisti		In vigore dal 01/04/2005 ex DGR n. 744/2005
soggetti appartenenti a nuclei familiari con situazione economica equivalente (ISEE) superiore a € 12.000,00 e fino a € 29.000,00 in possesso di esenzione per patologia cronico invalidante 030 certificata da uno specialista reumatologo. (ex D. Lgs. n. 109/1998 e DPCM n. 242/2001).	<b>6R3</b>	MMG e Medici specialisti		Per le sole prestazioni farmaceutiche di cui alla L. Finanziaria Reg.le anno 2007 (art. 23, c. 3, L.R. n.2/2007 e D.G.R. n. 2049 del 3/07/2007).
esente per reddito ed età <sup>(1)</sup> (ex art. 2 co. 15 della L. 549/1995 e succ. modifiche e integrazioni);	<b>7R2</b>	-	Ambulatorio, Poliambulatorio o CUP	
esente per disoccupazione <sup>(2)</sup> - e loro familiari a carico - (ex art. 2 co. 15 della L. 549/1995 e succ. modifiche e integrazioni);	<b>7R3</b>	-	Ambulatorio, Poliambulatorio o CUP	
esente per assegno (ex pensione) sociale <sup>(3)</sup> - e loro familiari a carico - (ai sensi dell'art. 3 commi 6 e 7 della L. 335/1995, art. 2 co. 15 della L. 549/1995 e succ. modifiche e integrazioni);	<b>7R4</b>	-	Ambulatorio, Poliambulatorio o CUP	
esente per pensione al minimo <sup>(4)</sup> - e loro familiari a carico - (ex art. 2 co. 15 della L. 549/1995 e succ. modifiche e integrazioni).	<b>7R5</b>	-	Ambulatorio, Poliambulatorio o CUP	
Prestazioni ambulatoriali urgenti o comunque essenziali ai cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, privi di risorse economiche sufficienti <sup>(5)</sup> (art. 35, comma. 3, D.Lgs. 286/1998; art. 43, comma 4, DPR 3394/1995)	<b>X01</b>	-		

## NOTE

(<sup>1</sup>) In ragione della casistica che vede frequentemente la compresenza nello stesso soggetto delle patologie croniche e invalidanti - *Diabete mellito con Affezioni del sistema circolatorio* e *Diabete mellito con l'Ipertensione*, così come specificatamente definite nella classificazione in uso a livello regionale -, qualora se ne presenti la necessità, si autorizza la possibilità di evidenziare in ricetta, sia per le prescrizioni di assistenza



specialistica che per le prescrizioni di assistenza farmaceutica, un unico codice risultante dall'associazione dei singoli codici dei due diversi gruppi:

<b>1° Patologia</b>	<b>2° Patologia</b>	<b>Codice unico</b>
Diabete Mellito (cod. <b>013</b> )	Soggetti affetti da malattie cardiache e del circolo polmonare (cod. <b>A02</b> )	<b>013A02</b>
Diabete Mellito (cod. <b>013</b> )	Soggetti affetti da malattie cerebrovascolari (cod. <b>B02</b> )	<b>013B02</b>
Diabete Mellito (cod. <b>013</b> )	Soggetti affetti da malattie delle arterie, arteriose, capillari, vene e vasi linfatici (cod. <b>C02</b> )	<b>013C02</b>
Diabete Mellito (cod. <b>013</b> )	Ipertensione arteriosa con danno d'organo (cod. <b>031</b> )	<b>013031</b>
Diabete Mellito (cod. <b>013</b> )	Ipertensione arteriosa senza danno d'organo (cod. <b>A31</b> )	<b>013A31</b>

(\*) Codice alternativo utilizzabile dal **MMG**, qualora lo stesso medico non fosse operativamente in grado di quantificare esattamente la settimana di gestazione dell'assistita, anche in ragione dei lunghi periodi intercorrenti tra la data di prescrizione e la data di erogazione della prestazione specialistica richiesta. In questo caso, la verifica della correlazione tra la settimana di gravidanza e la tipologia della prestazione richiesta, ai fini dell'esenzione dalla spesa sanitaria, sarà di competenza della struttura erogatrice.

(1) Sono esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria i cittadini di età inferiore agli anni 6 o superiore agli anni 65, purché appartenenti ad un nucleo familiare avente un reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente non superiore a € 36.151,98.=.

(2) Sono esenti i cittadini disoccupati ed i familiari a loro carico purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente, non superiore a € 8.263,31.= aumentato a € 11.362,05.= in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di € 516,46.= per ogni figlio a carico.

(3) Sono esenti i cittadini ultrasessantacinquenni beneficiari di assegno (ex pensione) sociale; l'esenzione si estende anche a familiari che risultano a loro carico.

(4) Sono esenti i cittadini ultrasessantenni titolari di pensione al minimo, ed i familiari che risultano a loro carico, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo, riferito all'anno precedente, non superiore a € 8.263,31.= aumentato a € 11.362,05.= in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di € 516,46.= per ogni figlio a carico.

(5) il codice X01 identifica la causale del mancato introito della compartecipazione alla spesa a prestazioni ambulatoriali urgenti o essenziali rimaste insolite da parte di cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, privi di risorse economiche sufficienti ai sensi degli artt. 35, comma 3, del D.Lgs.25 luglio 1998, n. 286 e 43, comma 4, del DPR 31 agosto 1999, n. 394 e non beneficiari ad altro titolo (es. gravidanza, malattia cronica, ecc.) dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa.

Data 5/7/2011 | Protocollo N° 32382h | Class.: 34.00.03.01 | Prati. | Fasc. | Allegati N°

Oggetto: Cittadini stranieri extracomunitari . Emergenza immigrazione. Integrazione indicazioni operative per l'assistenza farmaceutica di cui alla nota n. 308364/64.00.03.07.00 del 28 giugno del Dirigente Regionale Unità Complessa Assistenza Distrettuale e Cure Primarie

Ai Direttori Generali  
Aziende ULSS ed Ospedaliere

Al Direttore Generale  
I.R.C.C.S. I.O.V. – Istituto Oncologico  
Veneto  
Via Gattamelata, 64  
35128 Padova

Al Direttore Generale  
I.R.C.C.S. Ospedale S. Camillo  
Via Alberini, 70  
30126 Venezia Lido

Ai Responsabili  
Servizi Farmaceutici Territoriali  
Aziende ULSS

Alla Federfarma Veneto  
Via A. Costa, 19  
30172 Venezia Mestre

Alla A.S.SO.FARM  
c/o Confservizi Veneto  
Via della Croce Rossa, 62  
35129 Padova

Agli Ordini Provinciali  
dei Farmacisti  
Loro Sedi

Alla Federazione Regionale  
Ordini dei Medici del Veneto  
c/o Ordine dei Medici Via Mestrina 86  
30172 Venezia Mestre

Agli Ordini Provinciali  
dei Medici  
Loro Sedi

All'Associazione ARIS  
c/o Ospedale Sacro Cuore  
Via Sempreboni, 5  
37025 Negrar

Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria  
Palazzo Molin – S. Polo, 2513 – 30123 Venezia  
Tel 041/2793500-3441 – Fax 041/2793599

All'Associazione AIOP  
Via Gozzi, 55  
30172 VENEZIA MESTRE

Al Dr. Antonio Tarakdjian  
Segretario Reg. e Prov.le S.N.A.M.I.  
Via Scardeone, 20/b  
35100 Padova

Al Dr. Adami Lorenzo  
Segretario Regionale  
F.I.M.M.G.  
Via Ariosto 16  
35128 Padova

Al dr. Luigi Stocco  
Segretario - Regionale  
PLS - C.I.PE  
c/o Centro Top Service  
Via S. Donà, 299/g  
30170 Mestre Venezia

Al Dr. Luca Marseglia  
Segretario Regionale  
S.I.M.E.T.  
Via P. Lioy, 13  
c/o Ordine Provinciale dei Medici  
Chirurghi  
e Odontoiatri di Vicenza  
36100 Vicenza

Al Dr. Merzari Mario  
Segretario Regionale Int. Sind.le  
SIMET - SUMAI - CISL MEDICI  
Via Bertoldi 22  
37030 Mizzole VR

Al Dr. Giampietro Chiamenti  
Presidente Regionale F.I.M.P.  
Via Montelungo, 6  
37036 S. Martino Buonalbergo VR

Al Dr. Giancarlo Paganini  
Segretario Regionale S.U.M.A.I.  
Via Porta Catena 9  
44100 Ferrara

Al Dr. Suppi Roberto  
Segretario Regionale  
CISL MEDICI  
c/o FPS CISL Veneto  
Via Piave, 7  
30171 Mestre Venezia

*Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria  
Palazzo Molin - S. Polo, 2513 - 30123 Venezia  
Tel 041/2793500-3441 - Fax 041/2793599*

Al dr. Salvatore Calabrese  
Segretario Regionale  
ANAAO- ASSOMED  
Via J. Stretto, 5  
35124 Padova

Al dr. Carlo Gatti  
Segretario Regionale FEDERAZIONE  
Medici  
Via Giare, 35  
36013 Piovene Rocchette (VI)

Al dr. Mario Favazza  
Segretario Regionale CIMO – ASMD  
Via Btg. Val Leogra 38/R  
36100 Vicenza

Al Dr. Dal Pozzolo  
Segretario Regionale FESMED  
c/o ULSS 3  
Via dei Lotti  
36061 Bassano del Grappa

Al dr. Piazza Gian Pietro  
Segretario Regionale Federazione  
Medici  
Via Furlani 31  
36014 Santorso VI

Si fa seguito alla nota in oggetto, per fornire di seguito alcune precisazioni relative all'erogazione delle prestazioni di assistenza farmaceutica previste dal Decreto Dirigenziale del 28 giugno 2011 a favore dei cittadini stranieri extracomunitari di cui all'emergenza immigrazione.

Per quanto concerne l'erogazione dell'assistenza farmaceutica, ad integrazione delle disposizioni già rese, si precisa quanto segue.

### **Prescrizioni**

Le prescrizioni di medicinali a favore dei soggetti in oggetto, redatte su ricettario del Servizio Sanitario Regionale, devono riportare, a seconda dei casi, il codice di esenzione 6E1 o 6E2 e il codice fiscale dell'assistito.

Per quanto concerne le modalità di assegnazione del codice fiscale, di iscrizione al Servizio Sanitario, di rilascio da parte dell'Azienda ULSS della tessera sanitaria con limitata durata

temporale, nelle ipotesi previste per gli immigrati di diverse condizioni, si rinvia alla nota in oggetto, che ha puntualmente individuato le relative procedure.

### **Farmaci prescrivibili**

- Farmaci di fascia A: sono prescrivibili con onere a carico del Servizio Sanitario, senza alcuna compartecipazione alla spesa da parte dell'immigrato. Nelle more di ulteriori indicazioni da parte della Prefettura/Ministero dell'Interno, sono dovute le eventuali differenze rispetto al prezzo di riferimento (farmaci a brevetto scaduto e generici con prezzo superiore a quello di riferimento).

Il numero di confezioni prescrivibili per ricetta sono al massimo due

- farmaci di fascia C : sono prescrivibili i farmaci di fascia C garantiti dal Servizio Sanitario Regionale.

Rientrano in tale previsione i farmaci a base di paracetamolo concessi gratuitamente in ambito regionale su disposizione della Giunta Regionale, ai soggetti affetti dalle patologie individuate dai codici di esenzione: 6, 13, 48, 54. Considerato che le prescrizioni di farmaci a favore degli immigrati in oggetto riporteranno solamente il codice di esenzione 6E1 o 6E2, e non l'eventuale codice patologia, è rimessa in capo al medico prescrittore l'eventuale prescrizione di tale farmaci in relazione ad una delle condizioni di malattia citate. Analogamente, nell'ipotesi di altre patologie (quale ad es. malattia rara, m. di Sjogren) che darebbero diritto, in base alle vigenti disposizioni regionali, alla dispensazione con onore a carico del Servizio Sanitario Regionale di farmaci di fascia C, la prescrizione sarà valutata di volta in volta dal medico, di medicina generale o specialista, ove previsto e la dispensazione da parte del farmacista in tutti i casi citati prescindere dall'indicazione del codice patologia sulla ricetta.

Il numero di confezioni prescrivibili per ricetta sono al massimo due.

### **Consegna ricette**

Le ricette recanti il codice di esenzione 6E1 e 6E2 saranno raccolte dal farmacista in mazzetta a parte (unica), e consegnate alla Azienda ULSS per il rimborso, evidenziando nella distinta contabile il relativo importo di spesa.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, e ringraziando della collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente  
Del Servizio Farmaceutico  
Dr. Luigi Mezzalana

VV